



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BAIÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2009

Modifiche al decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riguardo
alla regolamentazione del lavoro di cura e di assistenza alla famiglia

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'articolo 1-ter prevede la sanatoria di chi è occupato irregolarmente e svolge attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.

Il meccanismo attuato dal Governo risulta però farraginoso e troppo oneroso, infatti a quattordici giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande di emersione il loro numero si è rivelato altamente inferiore alle previsioni: solo 96.122 le domande per la regolarizzazione di colf e badanti extracomunitarie arrivate al Viminale, mentre i moduli richiesti per avviare la pratica sono stati 133.695.

Le motivazioni di questo basso afflusso non si ritiene si possano ascrivere solo ad una mentalità italiana ormai intrisa nell'illegalità, a cui diversi quotidiani illustri hanno fatto riferimento nelle ultime settimane, chiedendo anche alla politica di riflettere a riguardo. Oggettivamente la disciplina, così come formulata, spinge di fatto all'illegalità e questo per due ragioni principali: non è vicina alle famiglie che maggiormente dovrebbero usufruirne e pone delle incertezze che spingono il datore di lavoro a non avventurarsi nella ragnatela della regolarizzazione.

Questa seconda ipotesi non è così banale se si considera che il recente provvedimento sulla sicurezza ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano, il quale è sospeso nei confronti dell'irregolare e del datore di lavoro solo qualora la pratica di regolarizzazione giungesse a buon fine, in caso contrario il Ministero avrebbe a disposizione una serie di dati che potrebbero portare

alla denuncia per tale reato. In simili condizioni è quasi ovvio preferire l'illegalità, in quanto meno onerosa, difficilmente rintracciabile e quindi meno rischiosa. La cosiddetta sicurezza, che, si ricorda, è uno stato d'animo che la legge deve e può agevolare, grazie alle normativa novellata da questo Governo diventa alibi della illegalità.

A questi aspetti se ne aggiungono altri, parimenti importanti e che riguardano la fattibilità della disposizione di cui all'articolo 1-ter.

Infatti, la regolarizzazione delle colf, ma soprattutto delle badanti, è troppo onerosa per la famiglia che al suo interno vive già un dramma familiare, quale un caro affetto da patologia grave o invalidante, per potersi permettere una spesa pari a circa 1.000 o 1.500 euro, di cui 500 subito, se si considerano le pratiche burocratiche, il contributo forfetario e il contributo previdenziale e assistenziale pregresso.

Inoltre, per ciò che concerne le persone occupate nell'ambito dell'attività domestica di sostegno al bisogno familiare, tra le quali possiamo comprendere anche le *baby sitter*, oltre alle colf, l'orario lavorativo non può essere inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ovvero alle 20 ore settimanali. Tale limite risulta opportuno per evitare che falsi datori di lavoro si prestino a forme illecite di regolarizzazione, tuttavia non si tiene conto che poche famiglie possono permettersi un aiuto in casa così esoso. Infatti, se il limite minimo di reddito per poter occupare una colf, o una *baby sitter*, è di 20.000 euro annui, se monoreddito, elevato a 25.000 se il nucleo familiare è composto da più soggetti percettori di red-

dito, quindi circa 1.000 - 1500 euro al mese, non si comprende chi possa, con questo presupposto, permettersi una domestica che costerebbe tra i 600 e gli 800 euro al mese.

Solo una famiglia davvero benestante potrebbe quindi rientrare nella previsione di legge. Non a caso, una delle caratteristiche dell'attività domestica è quello di lavorare quasi il doppio, a volte il triplo del monte ore stabilito dal regolamento citato, ma svolta presso diversi datori di lavoro.

Non v'è chi non veda l'astuzia del legislatore nell'aver posto in essere una finta apertura alla regolarizzazione.

Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, correttivo della manovra anticrisi con cui è stata approvata anche la sanatoria, poteva rettificare la normativa ma nulla è stato previsto a riguardo, bocciando anche gli emendamenti presentati in Parlamento in sede di conversione del decreto.

Il disegno di legge ritiene di correggere le criticità della sanatoria di cui al citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, ponendo particolarmente attenzione alle esigenze della famiglia.

In primo luogo si dà la possibilità di regolarizzare anche i lavoratori occupati dopo il 30 marzo 2009, purché non oltre il 30 maggio 2009. Conseguentemente si dà la possibilità di prorogare il termine della scadenza della dichiarazione di emersione da parte del lavoratore al 31 ottobre 2009. Inoltre si distingue l'attività di assistenza dovuta a patologie o *handicap* che limitano l'autosufficienza di un componente della famiglia, rispetto a quella di attività domestica, attra-

verso il pagamento differenziato del contributo forfetario, che nel primo caso viene ridotto alla cifra simbolica di 100 euro, rispetto alle 500 previste per entrambe le tipologie di lavoro.

Questa scelta è dovuta dal fatto che chi occupa la cosiddetta badante non lo fa per scelta, ma per necessità e, conseguentemente, le donne che assistono i nostri cari diventano la spina dorsale della famiglia e quindi della società.

Onde evitare che chi abbia già versato tale contributo non ne veda la ripetizione, il testo prevede che attraverso un decreto il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'interno, determini le modalità per la restituzione delle somme non dovute. Allo stesso modo si sopprime il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali pregressi.

Per ciò che concerne il problema del limite di orario, valido solo per le attività domestiche, il disegno di legge prevede la possibilità di cumulare le ore presso diversi datori di lavoro, purché questi congiuntamente pongano in essere la dichiarazione di emersione e si suddividano la quota del contributo forfetario richiesto. Sarà poi l'Istituto nazionale della previdenza sociale a stabilire la ripartizione delle quote, sulla base dei singoli contratti dei diversi datori di lavoro, dei contributi previdenziali da sostenere. In questo modo sarà più semplice per il lavoratore ottenere la regolarizzazione, vuoi perché le spese sostenute saranno divise, e vuoi perché il limite del monte ore sarà pienamente rispettato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese»;

b) al comma 2, le parole: «dal 1° al 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° settembre al 31 ottobre»;

c) al comma 3, dopo la parola: «lavoratore», aggiungere le seguenti: « di cui alla lettera b) del comma 1, e di 100 euro per i lavoratori di cui alla lettera a) del comma 1»;

d) alla lettera f) del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche cumulabile presso diversi datori di lavoro, purché gli stessi provvedano a presentare congiuntamente le dichiarazioni di cui al presente comma. I medesimi datori di lavoro provvedono congiuntamente al pagamento della somma di cui al comma 3. L'INPS determina sulla base dei singoli contratti dei diversi datori di lavoro le quote dei contributi previdenziali che ciascun datore deve sostenere ai sensi del comma 14»;

e) al comma 14, le parole: «ai tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «al mese» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soli soggetti di cui al comma 1, lettera a), le somme e gli interessi per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti al mese di cui al comma 1 non sono dovuti».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, stabilisce le modalità di restituzione

ai datori di lavoro degli eventuali maggiori contributi versati e non dovuti ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente legge.

